

ALLEGATO A)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CECCARINI" – STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

- Articolo 1 - Origini
- Articolo 2 - Denominazione, sede legale e costituzione
- Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative

CAPO II - FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

- Articolo 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi
- Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 6 - Soci dell'ASP

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

- Articolo 7 - Gestione dei servizi e delle attività
- Articolo 8 - Contratti di servizio
- Articolo 9 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza

TITOLO II – ORGANI

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

- Articolo 10 - Composizione
- Articolo 11 - Durata
- Articolo 12 - Funzioni
- Articolo 13 - Adunanze
- Articolo 14 - Convocazioni
- Articolo 15 - Validità delle sedute
- Articolo 16 - Validità delle deliberazioni
- Articolo 17 - Maggioranze qualificate
- Articolo 18 - Presidente dell'Assemblea dei soci
- Articolo 19 - Regolamento di funzionamento

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Articolo 20 - Composizione e procedura di nomina
- Articolo 21 - Ineleggibilità e incompatibilità
- Articolo 22 - Decadenza e revoca
- Articolo 23 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

Articolo 24 - Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute
Articolo 25 - Funzioni
Articolo 26 - Convocazione
Articolo 27 - Partecipazione alle sedute
Articolo 28 - Validità e svolgimento delle sedute
Articolo 29 - Presidente
Articolo 30 - Indennità e rimborsi spese

CAPO III - ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 31 - Funzioni e composizione

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 32 - Deliberazioni

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I - DIRETTORE

Articolo 33 - Nomina e trattamento
Articolo 34 - Attribuzioni

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 35 - Principi
Articolo 36 - Programmazione gestionale
Articolo 37 - Responsabili degli uffici e dei servizi
Articolo 38 - Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi
Articolo 39 - Personale

TITOLO IV - PATRIMONIO, CONTABILITA', PROGRAMMAZIONE,

CAPO I - PATRIMONIO

Articolo 40 - Patrimonio
Articolo 41 - Sistema informativo contabile
Articolo 42 - Piano programmatico
Articolo 43 - Spese in economia

TITOLO V - SERVIZIO DI TESORERIA

CAPO I – SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 44 - Servizio di tesoreria

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE

Articolo 45 - Disposizioni transitorie

CAPO II - NORME GENERALI E FINALI

Articolo 46 - Controversie

Articolo 47 - Modifiche statutarie

Articolo 48 – Durata e fusioni

Articolo 49 - Norma di rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 - Origini

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Ceccarini", di seguito indicata come ASP nasce dalla trasformazione dell'Ipab "Asilo d'Infanzia Maria Ceccarini"
2. L'Ipab Asilo d'Infanzia "Maria Ceccarini" venne inaugurato a Riccione il 1 Novembre 1891. Nel 1906, per volontà della fondatrice Maria Boorman Wheeler Ceccarini, l'Asilo viene ricompreso in un unico Ente Morale (Statuto approvato con Regio Decreto in data 6/8/1906), insieme all'Ospedale "G. Ceccarini", eretto nel 1893. Finalità dell'Asilo d'Infanzia era quella di raccogliere gratuitamente, a scopo educativo, i bambini d'ambo i sessi, in età fra i tre e i sei anni, residenti nella circoscrizione delle Parrocchie di Riccione, con priorità data ai bambini provenienti da famiglie in condizione di povertà.

Articolo 2 - Denominazione, sedi e costituzione

1. L'ASP assume la denominazione: "CECCARINI".
2. L'ASP ha sede legale in Riccione.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
4. L'ASP "Ceccarini" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____, che ha approvato anche il presente Statuto.

Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, con deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 179 del 10 giugno 2008, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II - FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi rivolti alla popolazione del Distretto di Riccione secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.
2. In particolare l'Asp opera nel campo dei servizi:

- a) Assistenziali, educativi ed integrativi per l'infanzia e l'età evolutiva, i minori e le loro famiglie;
 - b) Per la disabilità di ogni genere;
 - c) Per gli anziani e le loro famiglie;
 - d) Rivolti ad ogni tipo di disagio economico, sociale od ambientale.
3. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
- a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
4. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine
- a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale
 - b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale del Distretto di Riccione comprendente i comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano.

Articolo 6 - Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:
- Comune di Cattolica
 - Comune di Coriano
 - Comune di Gemmano
 - Comune di Misano Adriatico
 - Comune di Mondaino
 - Comune di Montecolombo
 - Comune di Montefiore Conca
 - Comune di Montegridolfo
 - Comune di Montescudo
 - Comune di Morciano di Romagna
 - Comune di Riccione
 - Comune di Saludecio
 - Comune di San Clemente
 - Comune di San Giovanni in Marignano
 - Unione della Valconca
2. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
- a) le quote da ciascuno rappresentate;
 - b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dall'Ipab al momento della trasformazione;
 - c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dell' Ipab al momento della trasformazione;

- d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto;
 - f) i criteri e le procedure per la tempestiva rilevazione, segnalazione all'assemblea dei soci di fatti ed elementi che possono determinare perdite di esercizio da ripianare con le modalità del successivo articolo 40.
3. Le modificazioni e/o integrazioni della convenzione di cui comma 2 sono approvate con il consenso di tutti i soggetti sottoscrittori.
 4. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione di cui al comma 2, lett. a) e la modifica del presente Statuto.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

Articolo 7 - Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'Azienda può inoltre partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8 - Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio previsti al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 2004; gli indirizzi generali per la predisposizione dei contratti di servizio sono contenuti nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 9 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II - ORGANI

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 - Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco/Presidente di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco/Presidente può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco/Presidente di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco/Presidente che cessa decade automaticamente.

Articolo 11 - Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco/Presidente dei soci Enti pubblici territoriali.

Articolo 12 - Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi e con le modalità previsti e definite dalla normativa regionale vigente;
 - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'Asp sia inferiore ai 30 milioni di €, oppure nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore nomina i due componenti di propria spettanza del Collegio;
 - e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - h) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
 - i) nomina nel proprio seno il Presidente;
 - j) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, l'indennità spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i gettoni di presenza spettanti agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
 - k) approva (su proposta del Consiglio di Amministrazione) il piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio di cui all'articolo 40 del presente statuto;

- l) approva la proposta di partecipazione a forme sperimentali di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari di cui del comma 5 dell'articolo 7
 - m) approva l'ammissione di altri soci enti pubblici territoriali.
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 13 - Adunanze

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie per approvare:
 - a) il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
 - b) il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.
2. L'Assemblea dei soci può inoltre riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o quando ne sia fatta domanda da uno dei propri componenti o su richiesta del Consiglio di amministrazione. Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese secondo uno dei riti previsti per tale forma. Per le delibere di nomina del Presidente dell'Assemblea, dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché per la designazione o la nomina dell'organo di revisione contabile, l'Assemblea procede per appello nominale.
4. Le sedute dell'Assemblea dei soci non sono pubbliche. E' facoltà dell'Assemblea ammettere la presenza di specifici soggetti e, quando ritenuto opportuno, della generalità dei cittadini.
5. Alle sedute dell'Assemblea dei soci partecipano senza diritto di voto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o suo delegato, ed il Direttore.
6. E' affidato al Direttore o ad altro collaboratore dell'ASP designato dal Presidente del Consiglio di amministrazione d'intesa con il Presidente dell'Assemblea dei Soci il compito di verbalizzare le sedute. Il complessivo processo verbale delle sedute può fare riferimento all'approvazione di singole specifiche deliberazioni, che in tal caso sono conservate, con numero progressivo annuale, in apposita raccolta. Il verbale complessivo e le singole deliberazioni sono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dalla persona incaricata della verbalizzazione.
7. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci che approvano i documenti contabili dell'ASP sono pubblicizzate con le modalità definite dalla Regione; per la pubblicizzazione degli altri atti di competenza dell'Assemblea si rinvia a quanto previsto al successivo articolo 32.
8. La disciplina delle adunanze dell'Assemblea può essere ulteriormente definita da apposito regolamento approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste dal successivo articolo 17.

Articolo 14 - Convocazioni

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite telefax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo presso il domicilio dei componenti, con un preavviso di almeno cinque giorni liberi antecedenti a quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza il termine è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta anche mediante telegramma od altro mezzo idoneo.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in prima o seconda convocazione.
3. In mancanza delle formalità prescritte, l'Assemblea dei soci si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i componenti.

Articolo 15 - Validità delle sedute

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino la maggioranza, purché siano presenti i rappresentanti di almeno dieci enti soci.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.

Articolo 16 - Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6 comma 2.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza di quote espresse dai soci presenti.
3. I voti dei componenti che dichiarano di astenersi dalla votazione non concorrono a determinare le maggioranze di cui al comma precedente.

Articolo 17 - Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 67% delle quote di partecipazione ed almeno dieci rappresentanti degli enti pubblici territoriali soci:
 - a) indirizzi generali dell'ASP;
 - b) piano programmatico;
 - c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - e) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - f) proprio Regolamento di funzionamento;
 - g) trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché alienazioni del patrimonio disponibile.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione l'Assemblea dei Soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione, con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché siano presenti almeno otto rappresentanti degli Enti pubblici territoriali.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, per le nomine di cui alla lettera c) del comma 1, se dopo due votazioni nessuno o solo una parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti riferito alle quote di rappresentanza presenti. Al ballottaggio di cui è ammesso un numero di candidati massimo doppio di quello dei membri da eleggere.

Articolo 18 - Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
 - c) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - d) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - e) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - f) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - g) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in 5 degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco che rappresenta la più alta quota di partecipazione.

Articolo 19 - Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all'articolo 17.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da 3 o 5 membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.
2. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene secondo la seguente procedura:
 - a) ciascun componente l'Assemblea dei soci ha facoltà di presentare una rosa di candidati per la nomina a Consigliere di Amministrazione non superiore al numero di consiglieri da eleggere;
 - b) la candidatura presentata deve essere accompagnata dalla accettazione in forma scritta degli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi fissati dall'Assemblea dei soci ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dalla stessa;
 - c) la complessiva rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea dei soci per la votazione;
 - d) ciascun componente dell'Assemblea dei soci esprime, per appello nominale, i nominativi dei componenti, fino a un massimo di n. 5, che intende nominare;
 - e) risultano eletti, in ordine decrescente, coloro che abbiano riportato il voto favorevole del maggioranza delle quote di rappresentanza nell'Assemblea dei soci,
 - f) se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio con le modalità previste dall'articolo 17, comma 3.
3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e con separate votazioni, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio scaduto resta in carica fino alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che si insedia a seguito di apposita convocazione del Presidente uscente da farsi entro dieci giorni dalla sua nomina da parte dell'Assemblea dei soci. In caso di inadempienza da parte del Presidente uscente la convocazione del nuovo Consiglio viene fatta dal Presidente dell'Assemblea dei Soci. Le funzioni di Presidente nella seduta di insediamento sono svolte dal membro più anziano di età.
5. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per qualsiasi causa.

Articolo 21 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

Articolo 22 - Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione contemporanea, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei membri determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e con le modalità definite dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 23 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Qualora si verifichi nel corso del mandato una delle cause di incompatibilità previsti dalla disciplina regionale, l'interessato o chiunque ne abbia interesse, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea dei Soci e al Presidente del Cda.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione nel rispetto della procedura prevista dalla disciplina regionale.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta che l'Assemblea abbia nominato nei termini di cui all'articolo 24 un nuovo consigliere. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 24 - Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina, fermo restando che la rosa delle candidature presentabili da parte di ciascun componente l'Assemblea dei soci non può superare il numero dei consiglieri da nominare.
3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 25 - Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) nomina nel proprio seno, e con separate votazioni a scrutinio segreto, del Presidente e del Vice Presidente;
 - b) proposta di piano-programmatico, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - c) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - d) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
 - e) adozione dei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - f) nomina del direttore;
 - g) istruttoria degli argomenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - h) adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, di tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'ASP che non siano riservati dalla disciplina regionale e/o dallo Statuto all'Assemblea dei soci o al Direttore;
 - i) propone all'Assemblea dei Soci il piano di rientro ogni qualvolta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dei soci secondo criteri e modalità indicate all'articolo 40.
4. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 26 - Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di un consigliere di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattare nell'adunanza.
3. L'avviso di convocazione va recapitato, a mano o con altro mezzo, ivi compresa la posta elettronica, ai consiglieri ed al direttore, almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Articolo 27 - Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
2. Il Presidente, anche su richiesta del direttore o di un consigliere, può invitare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per chiarimenti o comunicazioni relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno, altri collaboratori dell'ASP o soggetti esterni.
3. Il compito di verbalizzare le sedute è affidato al Direttore o ad altro collaboratore dell'ASP da lui individuato. Il complessivo processo verbale delle sedute può fare riferimento all'approvazione di singole specifiche deliberazioni, che in tal caso sono conservate, con numero progressivo annuale, in apposita raccolta. Il verbale complessivo e le singole deliberazioni sono firmati dal Presidente e dalla persona incaricata della verbalizzazione.

Articolo 28 - Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nel regolamento di cui all'articolo 25 comma 3 lettera d.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese, salvo i casi diversi previsti dal presente Statuto.
5. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 29 - Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - c) sovrintende al regolare funzionamento dell'Azienda ed in particolare all'esecuzione degli atti;
 - d) firma, unitamente al Direttore o ad altro collaboratore a ciò designato, i processi verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione e le eventuali specifiche deliberazioni nel corso delle medesime approvate;
 - e) partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea dei Soci.

Articolo 30 - Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposte indennità di funzione e gettoni di presenza determinate sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato nei limiti previsti dalla disciplina regionale.

CAPO III - ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 31 - Funzioni e composizione

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da un Revisore unico, nel caso in cui il volume di bilancio dell'Asp sia inferiore ai 30 milioni di €, oppure da tre componenti di cui due nominati dall'Assemblea, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dalla Regione nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore a 30 milioni di €
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409 bis e 2409 ter del Codice Civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

5. Non possono essere nominati revisori dell'Asp coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale; nel caso in cui si verificano cause di incompatibilità nel corso del mandato si applicano le disposizioni regionali vigenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI **DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Articolo 32 - Deliberazioni

1. Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta all'approvazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, il Direttore esprime il proprio parere preventivo in ordine alla congruità ed alla regolarità amministrativa. Il parere deve essere inserito nella deliberazione.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'ASP per la durata di dieci giorni consecutivi.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
4. In caso di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea dei soci possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla stessa maggioranza dei voti richiesta per l'oggetto della deliberazione adottata, mentre quelle del Consiglio di Amministrazione con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE**

CAPO I - DIRETTORE

Articolo 33 - Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 34 - Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture ed il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 35 - Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 36 - Programmazione gestionale

1. Il Consiglio di amministrazione, in coerenza con gli atti di pianificazione strategica e finanziaria adottati dall'Assemblea dei Soci, provvede annualmente, con propri atti, alla definizione dell'organizzazione complessiva dell'ASP e alla programmazione gestionale delle attività.
2. Con gli atti di cui al comma 1 è definita l'articolazione complessiva degli uffici e dei servizi, nonché l'assegnazione delle risorse alle diverse finalità gestionali.

Articolo 37 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 38 - Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 39

Articolo 39 - Personale

1. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti dell'ASP è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto pubblico relativo al personale delle Regioni e degli Enti Locali fino all'individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del DLgs 207 del 2001, del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del DLgs 165 del 2001.
2. Il trattamento previdenziale di quiescenza e di fine servizio del personale dell'ASP è quello previsto per il personale del comparto delle Regioni e degli Enti Locali; il personale viene iscritto ai rispettivi istituti previdenziali competenti per legge.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 39, sulla base di quanto previsto dal DLgs 165 del 2001.

TITOLO IV - PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 40 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dall'Ente da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.
4. Qualora il bilancio di esercizio si chiudesse in perdita il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre un piano di rientro per il ripiano delle perdite basato sulle attività e le risorse dell'Asp. Qualora il piano di rientro non consentisse la copertura integrale e tempestiva delle perdite, le stesse devono essere assunte dai soci, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione:
 - a) in primo luogo imputando la perdita al socio che ha conferito il servizio che ha specificamente causato la perdita, in base al sistema informativo-contabile dell'Asp stessa;
 - b) in secondo luogo, se la perdita non fosse imputabile specificamente ad un servizio, in proporzione all'incidenza di utilizzo dei servizi nell'esercizio di riferimento da parte di ogni socio, misurato dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi derivanti per l'Asp dai servizi affidati da ogni socio ed il totale dei ricavi derivanti dai servizi erogati.

Articolo 41 - Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alla previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 42 - Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali - quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
 - g) programma degli investimenti;
 - h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 43 - Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è normata da apposito regolamento.

TITOLO V - SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 44 - Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE

Articolo 45 - Disposizioni transitorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21 comma 4 il primo Consiglio di Amministrazione dell'Asp cessa dalla carica in coincidenza del termine del mandato amministrativo della maggioranza degli enti territoriali che compongono l'ASP.

CAPO II - NORME GENERALI E FINALI

Articolo 46 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Soci derivati dall'interpretazione e/o all'esecuzione dello Statuto sono decise da un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle parti interessate ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo tra i due nominati o, in mancanza di accordo, dal presidente della Regione Emilia-Romagna. Gli arbitri così nominati hanno il mandato di comporre la controversia agendo preventivamente per un procedimento di conciliazione e poi con un arbitrato irrituale.

Articolo 47 - Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 48 - Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.

2. La fusione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta Regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono; l'Asp Ceccarini adotta la delibera per la fusione con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 17 del presente Statuto.

3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.

4. Con il decreto di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 49 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.